



CITTA' DI MELENDUGNO

Provincia di Lecce

ORDINANZA N. 17 del 24/07/2018

OGGETTO :

Divieto di emungimento di acqua da pozzi nell'area cantiere TAP per superamento limiti per alcune sostanze pericolose.

REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO

IL SINDACO

Premesso

- Che con dm 223/14, all'esito di un complesso e articolato procedimento, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approvava la realizzazione del tratto del gasdotto «denominato *Trans Adriatic Pipeline che per la parte on-shore si sviluppa integralmente in Regione Puglia nel territorio della Provincia di Lecce e nel Comune di Melendugno*» da parte di Trans Adriatic Pipeline AG Italia s.p.a., subordinandola a 58 prescrizioni.
- Che l'opera si compone di una condotta trans-adriatica sottomarina che approssimandosi alla costa italiana viene interrata con la tecnica del c.d. *microtunneling* per circa 1500 m, per poi riemergere *on-shore* (a circa 700 m dalla costa) ed essere infine connessa, attraverso un gasdotto di lunghezza di oltre 50 km in territorio italiano, alla rete dei gasdotti Snam.
- che la prescrizione A.20, prevede «sempre in relazione all'ambiente idrico nell'intera area di cantiere del microtunnel, e con particolare riferimento all'area della Palude di Cassano e dell'impianto di fitodepurazione del Comune di Melendugno, in fase di progettazione esecutiva del microtunnel, dovranno essere condotte accurate indagini geofisiche di dettaglio atte a definire il quadro particolareggiato della falda idrica (...). Sulla base degli esiti dello studio dovrà essere predisposto uno specifico piano di monitoraggio (ante, durante e post-operam), da definire in accordo con le autorità competenti, sulle sorgenti presenti lungo il tracciato e potenzialmente interessate dai lavori previsti per la realizzazione del microtunnel»
- che la A.31, prevede altresì che «il progetto esecutivo dell'opera dovrà essere corredato da un Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) redatto secondo le linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e coordinato con la Regione Puglia. Il PMA dovrà individuare anche tutte le criticità ambientali, proponendo le azioni necessarie per il loro monitoraggio, e la verifica di minimizzazione dell'impatto e riguarderà le seguenti componenti ambientali: Atmosfera, Ambiente idrico, Ambiente marino, Suolo e sottosuolo, Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, Rumori e Paesaggio».
- che alla luce di queste prescrizioni TAP ha presentato un «*Piano di Monitoraggio Piezometrico della falda ante, durante e post operam delle aree potenzialmente interferite dalle attività di progetto nell'area onshore del microtunnel*», facente parte del complessivo Progetto di Monitoraggio Ambientale.
- che a queste prescrizioni da ottemperare *ante operam*, corrispondono poi altre prescrizioni del d.m. 223/14 da ottemperare in fasi successive e sempre finalizzate alla tutela del suolo, del sottosuolo e della falda.
- che a tal riguardo la prescrizione A.36, da ottemperare prevede «durante i lavori di realizzazione dell'opera nelle aree DI CANTIERE e DI DEPOSITO, ferme restando le misure di mitigazione esposte nel progetto: a) dovranno essere predisposte tutte le misure idonee alla protezione del suolo e sottosuolo ed in particolare dovranno essere impermeabilizzate le superfici interessate con teli adeguati, secondo le tecnologie più avanzate, da rimuovere a fine lavori, in modo da impedire

qualunque se pur minima infiltrazione nel suolo e sottosuolo; b) le acque derivanti dalle sopradette superfici, sia di lavaggio sia di prima pioggia, dovranno essere convogliate in apposite vasche/serbatoi da cui le acque verranno avviate ad idoneo impianto di trattamento, secondo la normativa vigente [...]».

- che la prescrizione A.55, poi, stabilisce che «in tutte le fasi di realizzazione ed esercizio dell'opera: si dovrà fare ricorso a tecniche che garantiscano che le eventuali scorie prodotte non permangano nell'ambiente e che impediscano comunque ogni possibile inquinamento del suolo e delle falde acquifere [...]».

- che in data 9.1.2018 ARPA Puglia effettuava un sopralluogo in località San Basilio, presso il cantiere TAP relativo alla realizzazione del microtunnel, e in quell'occasione il Gruppo Ispettivo rilevava che l'area impermeabilizzata per deposito temporaneo materiale da scavo proveniente dalla perforazione del microtunnel e l'area impermeabilizzata per deposito temporaneo proveniente dallo scavo del pozzo di spinta, dall'installazione del casing-pipe e della trincea per l'installazione dell'argano per il varo della condotta dal mare a terra NON risultavano ancora completate;

- Che all'esito di tale sopralluogo con note tecniche rispettivamente del 15.1.2018 e 31.1.2018 ARPA concludeva che la prescrizione A.36 «non risultava ottemperata per i punti a) e b), in quanto non risultavano predisposte tutte le misure idonee alla protezione del suolo e sottosuolo per le aree di cantiere e di deposito e che le acque derivanti dalle superfici delle aree di cantiere e di deposito, sia di lavaggio che di prima pioggia, NON risultavano convogliate e raccolte in apposite vasche e serbatoi per poi essere avviate ad idoneo impianto di trattamento secondo la normativa vigente» e allo stesso modo, nemmeno la prescrizione A.55 risultava ottemperata, atteso che non risultando alcuna impermeabilizzazione dell'area di cantiere, «NON risultava impedito ogni possibile inquinamento del suolo e delle falde acquifere».

-che, a seguito di un quesito interpretativo posto da TAP, circa le aree da impermeabilizzare, la Commissione tecnica VIA e VAS presso il MAT, parrebbe aver fornito una risposta in grado di stravolgere il senso e la portata della prescrizione A.36 riducendo l'entità delle aree oggetto dell'obbligo di impermeabilizzazione finendo per farle coincidere con le sole «aree di deposito materiali e attrezzature;

-che, nonostante tale restringimento interpretativo, ARPA, a seguito del sopralluogo del 21.2.2018, dichiarava che la prescrizione A.36 NON risultava comunque ottemperata, in quanto tutte le aree di cantiere destinate al deposito di materiali e delle attrezzature non risultavano adeguatamente impermeabilizzate e le acque non venivano convogliate in apposite vasche e serbatoi per poi essere avviate ad idoneo impianto di trattamento.

- in occasione di un sopralluogo successivo, tenutosi il 26.4.2018, ARPA Puglia così concludeva: «se si considera la lett. a) riportato nel D.M. 223/2014, la prescrizione non risulta ottemperata in quanto non risultano impermeabilizzate tutte le aree di cantiere, così come rilevato nel precedente sopralluogo del 21/02/2018; se si considera l'interpretazione fornita con il parere della CTVIA n. 2610 del 26/01/2018, la prescrizione risulta ottemperata in quanto sono state impermeabilizzate tutte le aree di cantiere destinate al deposito dei materiali e delle attrezzature; punto b) alla luce di quanto rilevato, in considerazione a quanto previsto alla lett. b) la prescrizione NON risulta ottemperata in quanto non risultano convogliate ed avviate ad idoneo impianto di trattamento le acque derivanti dalle aree di cantiere, mentre risultano raccolte e avviate a smaltimento le acque derivanti dalle aree di deposito; se invece si considera l'interpretazione fornita con il citato parere CTVIA n. 2610 del 26/01/2018 esteso anche alla lettera b), la prescrizione risulta ottemperata in quanto è stato predisposto un sistema di raccolta e gestione delle acque derivanti dalle superfici impermeabilizzate del cantiere (S1, S2, deposito conci, ecc.) destinate al deposito dei materiali e delle attrezzature».

Considerato

-Che in data 14 giugno 2018 il Comune di Melendugno riceveva una comunicazione di TAP ex art. 245 d.lgs. n. 152/06 da cui si evinceva che in data 11 giugno 2018 ci sarebbe stata, all'insaputa dello stesso Comune, una riunione in Regione in cui sarebbero stati anticipati i dati relativi al monitoraggio ambientale acque sotterranee, che nell'ambito delle attività di monitoraggio in località San Basilio (nei pressi dell'area del cantiere di realizzazione del pozzo di spinta e del microtunnel), secondo quanto dichiarato da TAP, «sono stati riscontrati dei superamenti delle CSC [concentrazione soglia di contaminazione; n.d.r.] per i parametri nichel, manganese, arsenico e cadmio. Tali superamenti sono stati riscontrati

rispettivamente al Piezo 9 [...] e al Piezo 2

-Che il Comune di Melendugno, in persona dello scrivente, allarmato dalla situazione, rappresentata da TAP (il 14.6.2018) solo a distanza di mesi dal campionamento (avvenuto per il Piezo 9 in data 21 novembre 2017 e per il Piezo 2 in data 12 marzo 2018) e dall'ottenimento dei risultati di superamento delle soglie di CSC comunicate da TAP per i due citati Piezometri (Piezo 2 e Piezo 9) , chiedeva l'intervento di Arpa, Asl e Provincia di Lecce, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, al fine di eseguire i controlli necessari per avere una situazione aggiornata su tutti i piezometri.

-che con nota prot. n. 34822 del 19.6.2018 il Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente della Provincia di Lecce al fine di pianificare le conseguenti attività di indagine ai sensi del citato art. 245 del d.lgs. n. 152/06 convocava un Tavolo tecnico chiamando a parteciparvi tutti gli Enti coinvolti.

- che in quella sede, dalla documentazione predisposta da TAP per il citato Tavolo tecnico, (la cui copia non è stata ancora trasmessa né consegnata ai partecipanti al Tavolo), il comune di Melendugno apprendeva che GIÀ DA MESI SUSSISTEVA UN PROBLEMA DI SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI CONTAMINAZIONE PER SVARIATI PIEZOMETRI, in particolare che il superamento delle CSC non s'è verificato solo per il Piezo 2 e il Piezo 9 ma anche per il Piezo 3, il Piezo 4 (ormai dismesso) e il Piezo 7, nessun superamento veniva invece riportato da TAP per il Piezo 6 e per il Piezo 8.

Rilevato

-che in data 10 luglio 2018, con nota prot. N. LT-TAPIT-ITSK-01364, TAP inviava i risultati del monitoraggio, relativi a campionamenti del 12.3.2018;

-che i nuovi risultati, da una parte confermavano il superamento delle CSC dei Piezo 2 Piezo 9, il Piezo 3 e il Piezo 7 (oltre all'ormai dismesso Piezo 4) e, dall'altra, rivelavano per la prima volta che il superamento delle soglie di CSC sussisteva anche per un ulteriore Piezometro, il Piezo 6.

- che con successiva nota, prot n. LT-TAPIT-ITSK-01366, in data 13.07.2018, Tap inviava i risultati di ulteriori monitoraggi, relativi a campionamenti del 19.06.2018 da cui si evinceva il superamento delle CSC dei Piezo 3, Piezo 7 e Piezo 9 per i parametri di Nichel, Nitriti (Azoto Nitroso), Cromo VI, Solfati e Arsenico;

Dato atto

-che si definiscono concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica;

-che al momento non si conoscono gli effetti che tali contaminazioni possono avere sulla salute e incolumità pubblica e sull'ambiente circostante;

-che vi è il concreto rischio che le ulteriori attività di cantiere (che peraltro dovrebbero essere state sospese dal 01 giugno e per tutta la stagione estiva, come da cronoprogramma autorizzato e comunque fino al 30 settembre) previste ed effettuate alla data odierna e nel più immediato futuro, possano compromettere irrimediabilmente il suolo, il sottosuolo e la falda o comunque danneggiare il delicato ecosistema dell'area interessata.

Visto il prot. n. 105519 del 19.07.2018 dell'ASL Lecce, acquisito al n. 17140 del 19-07-2018, trasmesso a seguito della comunicazione TAP, acquisita dal Dipartimento di prevenzione in data 16-07-2018, che evidenziava uno sfioramento dei valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione dei metalli Cromo, Nichel e Arsenico) su Piezo 3, Piezo 7 e Piezo9;

Vista la comunicazione di TAP, acquisita al protocollo generale del comune al n. 17251 del 23-07-2018, con la quale si evidenziano i superamenti delle soglie per quanto riguarda il Nichel sul Piezo 3, il Cromo sul Piezo 7, il Nichel e l'arsenico sul Piezo 9, il Nichel sul Piezo 10 (prelievi eseguiti il 27 ed il 29 giugno); il superamento della soglia per quanto riguarda il Nichel sul Piezo 7 (prelievo eseguito in data 10-07-2018);

Ritenuto di dover intervenire in via cautelativa a tutela dei rischi per l'ambiente e la salute umana e per l'igiene pubblica vietando, nelle more delle determinazioni che dovranno essere assunte di concerto con le competenti altre autorità, l'emungimento delle acque dai pozzi, autorizzati e non, insistenti nell'area posta a m. 500 a destra e a sinistra della linea di tracciato della condotta e del microtunnel, evidenziata in rosso nella planimetria allegata;

Visto il D. Lgs. N. 152/2006, recante Norme in Materia Ambientale,

Visto l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. N. 267/2000, secondo cui “.. in caso di emergenze sanitarie o di

igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale...”

Ordina

per le ragioni di cui in premessa e per evidenti motivi precauzionali,

L'IMMEDIATA SOSPENSIONE DELL'EMUNGIMENTO DI ACQUE SOTTERRANEE, dalle aree potenzialmente interferite dalle attività di progetto nell'area onshore del microtunnel, loc. San Basilio, insistenti nell'area buffer di 500 m a destra e sinistra della linea di tracciato della condotta e del microtunnel, evidenziata in rosso nella planimetria allegata, per gg. 30 a decorrere dalla data della presente e comunque fino alle determinazioni che saranno assunte di concerto con le competenti altre autorità;

L'IMMEDIATA SOSPENSIONE DI QUALSIASI ATTIVITÀ E LAVORAZIONE NELL'AREA INTERESSATA, posta in essere da TAP o da qualsiasi altra Ditta incaricata, per gg. 30 a decorrere dalla data della presente e fino alle determinazioni che saranno assunte di concerto con le altre competenti autorità, fermo restando che i lavori e le attività di cantiere sono sospesi come da crono programma autorizzato e comunque fino al 30 settembre;

La Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento;

La presente viene trasmessa:

- al NOE di Lecce via Aldo Moro 73026 Lecce
- alla Stazione dei Carabinieri di Melendugno
- al Prefetto di Lecce
- alla ASL di LE/1
- alla ARPA Puglia sede di Lecce
- alla Provincia di Lecce – Settore Ambiente – via Salomi 1 – Lecce

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 24-07-2018

IL SINDACO
Ing. Marco POTTI'
Firmato Potì

La direzione di flusso della falda è stata ricavata dalle indagini freatimetriche condotte da TAP a partire dal 2015 e confermata dai dati bibliografici disponibili



- TRACCIATO CONDOTTA
- - - TRACCIATO IN MICROTUNNEL (MT)
- LINEE ISOFREATICHE (m s.l.m.)
- Pozzo di spinta
- Area di servitù del progetto (Cantiere del Microtunnel)



| | | | |
|---|---------|------------------|----------|
| Progetto | | | |
| Monitoraggio acque - aggiornamento del 19.07.2018 (revisione 4) | | | |
| Foglio | | | |
| 2 | 2 | | |
| Scala: | 1:2.500 | Codice progetto: | 2 |
| Rev: | 04 | Data: | lug 2018 |
| Formato: | A1 | Layout: | - |
| Disegnato da: | RM | 2 | File |
| Tav_2_piezo_pozzi_Rev4 | | | |

COMUNE DI MELEGNANO - anno: Prov. 17251/PROV. del 23/07/2018 - sheet 11 - data: 08
 P:\Progetti\2018\17251\PROV. del 23/07/2018 - sheet 11 - data: 08